



COMUNE DI MASSAROSA

(Provincia di Lucca)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEGLI SPAZI POLIFUNZIONALI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con Delibera C.C. n. 36 del 22.04.2016

Modificato con Delibera C.C. n. 91 del 30.12.2019

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEGLI SPAZI POLIFUNZIONALI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e affidamento degli impianti sportivi e degli spazi polifunzionali di proprietà del Comune di Massarosa nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge Regione Toscana 27 febbraio 2015 n. 21. L'affidamento degli impianti è finalizzato ad ottimizzare la fruizione degli stessi, promuovere la cultura e la pratica delle attività sportive, le attività ludico-motorie-ricreative anche in forma associata.

ART. 2 - IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI POLIFUNZIONALI – CLASSIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Massarosa sono classificati come segue:

A. Impianti di rilievo comunale:

- Piscina Comunale "Giovanni Frati" Via Carlo Pellegrini Massarosa
- Polisportivo Comunale di Massarosa Via del Porto n.4 - Massarosa
- Campo Sportivo Comunale C.Rontani Via Demetrio Rontani n.296 - Bozzano
- Campo Sportivo Comunale D.Bianchi Via Pietra a Padule – Quiesa
- Campo Sportivo Comunale F. Guidetti Via Pioppo Gatto – Piano del Quercione.
- Campo Sportivo Comunale G. Martellini Via Ferrara – Stiava.
- Campo Sportivo Comunale La Pianaccia Via Sezioni n.234 - Piano di Conca.
- Campo Sportivo "Le Colline" Bargecchia / Corsanico Via del Campo Sportivo – Bargecchia

B. Spazi scolastici polifunzionali:

- Spazio polifunzionale Scuola Primaria di Massarosa
- Spazio polifunzionale Scuola Secondaria di 1° Massarosa
- Spazio polifunzionale Scuola Primaria di Stiava
- Spazio polifunzionale Scuola Secondaria di 1° di Piano di Conca
- Spazio polifunzionale Scuola Primaria di Piano di Conca

- Spazio polifunzionale Scuola Primaria di Piano di Mommio

C. Impianti minori:

- Parco Arcobaleno – Piano di Conca

2. Gli impianti sportivi di rilievo comunale (tipologia A) sono destinati al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino esistenti nel territorio, anche a livello agonistico, espressi in ambito comunale e allo svolgimento di manifestazioni.

3. Gli spazi polifunzionali scolastici (Tipologia B), destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle ore rimaste libere devono essere utilizzate per l'attività sportiva della collettività.

4. Gli impianti sportivi minori si intendono a servizio della collettività per rispondere alle necessità sociali e ludico-ricreative e possono essere affidati in gestione diretta ad associazioni presenti sul territorio interessato previo avviso pubblico.

ART. 3 - FORME DI GESTIONE E SOGGETTI

1. Per gli impianti di rilievo comunale il Comune affida la gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.

2. Soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 1 potranno essere individuati solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste ai successivi artt. 4, 5, 6, 7 e 8 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

3. Gli spazi polifunzionali al di fuori dell'uso in ambito scolastico, vengono gestiti direttamente dal comune con apposita convenzione tra la società fruitrice e il dirigente comunale preposto. L'Ufficio Sport del Comune concorda annualmente il calendario degli orari disponibili e le modalità di accesso di associazioni e/o gruppi di cittadini per attività sportive e ludico motorie extra scolastiche. Le tariffe di accesso agli spazi polifunzionali scolastici, da riscuotere direttamente dal Comune, saranno stabilite ad inizio di ogni annualità con apposita delibera di Giunta.

4. L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, alle persone, alle cose, anche di terzi, che possa essere causato durante la vigenza dell'affidamento.

5. L'Affidatario è responsabile altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui l'affidatario organizzi manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono essere osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

6. L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti dell'affidatario per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi, come per danni arrecati a persone e cose.

7. In caso di inerzia al ripristino di cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rivalendosi sull'affidatario.

ART. 4 - CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO

1. Nella scelta del soggetto gestore e nelle modalità di affidamento il Comune adotta i seguenti criteri, tenendo conto della specificità degli impianti e della loro valenza economica:

- a) Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini al fine di incentivare l'esercizio di pratiche sportive tenendo conto della valenza sociale e sanitaria della pratica delle attività fisiche per il raggiungimento del benessere della persona, e migliorare l'espletamento delle attività che vengono svolte da formazioni sociali;
- b) Esperienza nel settore, affidabilità economica, assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Massarosa, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- c) Priorità nell'utilizzo degli impianti ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 aventi sede legale o attività abituale nel territorio comunale;
- d) Garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta, con priorità per i soggetti indicati all'art. 3 comma 1 con sede legale o attività abituale nel territorio comunale;
- e) Favorire il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili negli impianti in relazione alle caratteristiche degli stessi nonché la gestione integrata con altri soggetti;
- f) Differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- g) Garanzia circa la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico praticabili straordinariamente negli impianti sportivi con il normale uso degli stessi;
- h) Entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
- i) Selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

- j) Natura del progetto che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - k) Convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che intende concedere a sostegno della gestione;
 - l) Investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica.
2. Il Comune può conferire al soggetto gestore la programmazione dell'utilizzo degli impianti.

ART. 5 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TIPOLOGIA A

1. La scelta del soggetto a cui affidare la gestione dei singoli impianti di rilievo comunale avviene mediante utilizzo di avviso pubblico di durata non inferiore a 15 giorni. L'avviso sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune di Massarosa e potranno essere previste ulteriori forme di pubblicità al fine di garantirne la massima diffusione.
2. L'avviso dovrà indicare l'impianto oggetto della selezione, le discipline sportive praticabili nell'impianto, gli obblighi a carico del gestore e del Comune, le condizioni economiche, la durata del rapporto contrattuale, le eventuali forme di investimento da realizzare finalizzate al miglioramento delle strutture e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione all'efficientamento energetico.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere, con un unico avviso, l'affidamento in gestione anche di più impianti omogenei per tipologia.

ART. 6 - PROFILI ECONOMICI

1. Sulla base della stima delle spese di gestione e della finalità di ottimizzare la fruizione degli impianti sportivi comunali, il Comune può stabilire anche alternativamente:
 - l'eventuale canone che intende ricevere,
 - il contributo che intende conferire per la gestione,
 - l'eventuale suddivisione di proventi tariffari,
 - i costi delle utenze interamente a carico del soggetto gestore.
2. Il Comune può inoltre consentire al soggetto gestore:
 - l'utilizzo di spazi pubblicitari,

- la gestione di esercizi di ristoro presenti presso le strutture, anche a soggetto diverso.
- la realizzazione di nuovi punti di ristoro per il miglioramento dell'impianto sportivo,
- la realizzazione di un punto vendita di beni e prodotti inerenti l'attività sportiva,

3. Quanto previsto al precedente comma 2 dovrà essere comunque realizzato ed effettuato in conformità e secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Nel caso in cui un impianto sportivo di rilevanza comunale consenta lo svolgimento di due o più pratiche sportive contemporanee, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere a distinti affidamenti di gestione dell'impianto. Nell'avviso pubblico per la concessione in gestione degli impianti sportivi sono definite dettagliatamente le aree destinate all'affidamento.

ART. 7 - CRITERI BASILARI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

1. La scelta del soggetto gestore avviene sulla base di criteri economici e qualitativi.
2. Il criterio economico consiste negli elementi indicati al precedente articolo 6, comma 1.
3. I criteri qualitativi tengono conto degli elementi e dei fattori indicati all'art. 4.

ART. 8 - PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RILIEVO COMUNALE

1. Sulla base dei contenuti del presente regolamento la Giunta comunale definisce con proprio atto gli indirizzi essenziali per l'affidamento
2. L'affidamento avviene con determinazione del Dirigente dell'area competente che approva e sottoscrive anche la convenzione.
3. Il soggetto gestore deve essere in possesso di apposita polizza assicurativa per danni a persone e cose, incluso lo stesso impianto, derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione.

ART. 9 - DURATA

In sede di stipula della Convenzione la durata sarà determinata, sulla base del progetto di gestione dell'impianto sportivo in relazione agli investimenti che l'affidatario dimostri di voler effettuare per la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento od adeguamento dell'impianto così come indicato nel successivo articolo 10 (manutenzioni). In questo caso la determinazione della durata dell'affidamento in gestione sarà adeguatamente ponderata e motivata

proporzionalmente all'ammontare dell'investimento effettuato, documentato da un piano economico-finanziario relativo alla gestione dell'impianto e finalizzato alla promozione dell'attività sportiva e dell'implementazione e miglioramento dell'impianto stesso.

ART. 10 - MANUTENZIONI

1. Gli investimenti a carico dell'affidatario destinati alla realizzazione di opere per la messa a norma, l'ampliamento, la ristrutturazione o la straordinaria manutenzione dell'impianto sportivo di rilevanza comunale potranno essere effettuati previa approvazione dei necessari progetti che saranno redatti in condivisione con l'amministrazione comunale che si farà carico dell'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo, sono a carico dell'affidatario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.

3. La manutenzione ordinaria del verde compete all'affidatario, ivi compresa la potatura degli alberi ad alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area evidenziata nella relativa planimetria e per la quale dovranno essere richieste le prescritte autorizzazioni agli uffici comunali competenti.

4. Opportune deroghe saranno indicate nell'avviso di selezione e specificate nella convenzione, in considerazione della specifica tipologia dell'impianto sportivo.

5. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria degli impianti che sarà effettuata in base alle priorità pubbliche e in base alla disponibilità del Bilancio Comunale. Resta fatta salva la possibilità che gli interventi di manutenzione straordinaria siano realizzati direttamente dal gestore, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, con oneri a completo carico dello stesso gestore senza possibilità alcuna di chiederne ristoro all'Amministrazione. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non possa garantire eventuali interventi di manutenzione straordinaria che rendano inutilizzabile, per le finalità previste, la struttura concessa in gestione, la concessione sarà risolta di diritto senza che il concessionario possa pretendere alcun ristoro e/o rimborso a qualunque titolo.

ART. 11 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

1. È fatto divieto all'affidatario di subconcedere a terzi l'impianto in uso o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca dell'affidamento

2. E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di poter subconcedere, per un periodo pari alla durata della convenzione, alcuni servizi connessi all'attività sportiva, quali ad esempio la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e con le modalità previste

nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario.

3. L'utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto può avvenire con autorizzazione della Giunta Comunale o da autorizzazione formale scritta rilasciata dal dirigente del settore competente.

ART. 12 - TARIFFE E ORARI DI APERTURA

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sono determinate con apposito atto della Giunta comunale sulla base dei valori correnti di mercato per impianti di analoghe caratteristiche e tenendo conto di eventuali riduzioni per promuovere la diffusione delle pratiche sportive, della parziale o totale esenzione dai costi tariffari per particolari categorie di fruitori (ad esempio disabili, soggetti economicamente svantaggiati, ecc.).

2. Il Comune fissa un numero minimo di giorni e di ore di apertura in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'impianto. Le modalità dettagliate di apertura sono definite dal soggetto gestore nel progetto di gestione.

3. La convenzione di affidamento deve prevedere il numero delle giornate, su base annua, in cui l'affidatario riserva all'Amministrazione comunale l'uso gratuito dell'impianto per attività di interesse dell'Amministrazione stessa e per attività sportive programmate dagli Istituti scolastici del territorio.

ART. 13 – RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

1. Il soggetto affidatario ha l'obbligo di rendicontare annualmente al Comune i principali dati organizzativi e contabili della gestione e il bilancio ufficiale.

2. Il Comune può effettuare controlli per la verifica degli obblighi previsti dalla Convenzione.

ART. 14 - CONVENZIONE: CONTENUTI OBBLIGATORI

La Convenzione per l'affidamento stabilisce i criteri d'uso dell'impianto sportivo, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso e contiene obbligatoriamente i seguenti elementi:

- a) durata dell'affidamento,
- b) indicazione della tipologia di discipline sportive praticabili nella struttura;
- c) modalità di accesso degli utenti
- d) attività ed oneri a carico del soggetto gestore
- e) attività ed eventuali oneri a carico del Comune

- f) obbligo dell'affidatario a conformarsi alle tariffe d'uso stabilite dalla Giunta comunale
- g) modalità del controllo da parte del Comune
- h) riscossione/ripartizione delle tariffe e rendicontazione
- i) modalità di recesso dal contratto sia da parte del Comune che da parte dell'affidatario
- m) modalità di risoluzione
- n) verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti e penali in caso di inadempienze
- o) obbligo da parte dell'affidatario di stipula di specifiche polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi
- p) riserva di accesso gratuito per il Comune per lo svolgimento di proprie iniziative, prevedendo un numero massimo di giorni di utilizzo

ART. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la concessione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni tali da pregiudicare l'esercizio delle attività e dei servizi oggetto del presente regolamento, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, sia sotto il profilo della gestione stessa.

Nei casi di grave inadempienza quali il mancato assolvimento dei lavori di manutenzione ordinaria e/o il mancato rispetto delle tariffe di utilizzo, oltre a quello previsto al precedente art.11, che verrà accertata dagli uffici comunali preposti, sentito anche il parere della Commissione Consiliare preposta, si darà luogo alla risoluzione del contratto con la sola formalità della preliminare contestazione dell'inadempienza, senza alcun genere di indennità e compenso per il soggetto affidatario.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato al soggetto affidatario.

ART. 16 - ALBO COMUNALE DELLO SPORT

L'albo comunale dello sport, se costituito, consiste nell'elenco delle Associazioni, Gruppi Sportivi, Società sportive cui all'art. 90 della Legge 282/2002 e ss.mm.ii con propria sede nel territorio comunale, rilevati mediante indagine/censimento periodico effettuato dall'Ufficio sport del Comune.

L'iscrizione avviene a cura dell'Ufficio Sport in seguito a manifestazione d'interesse da parte dei soggetti titolati interessati.

Gli iscritti nell'Albo, in caso di modifiche e/o integrazione dell'assetto organizzativo devono trasmettere entro 30 giorni i cambiamenti all'ufficio sport.

L'approvazione dell'albo, ed ogni successivo aggiornamento, è di competenza del Dirigente del Settore Sport, nel rispetto del procedimento amministrativo e delle norme sulla trasparenza.

ART. 17 - CONTENZIOSO

Per le controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente regolamento è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Lucca.

ART. 18 - REPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è reperibile presso il Comune di Massarosa: Ufficio Segreteria o scaricabile dal sito internet del Comune di Massarosa: www.comune.massarosa.lu.it (Amministrazione - Regolamenti).

ART. 19 - NORME FINALI

Tutte le spese relative a tasse, imposte e tributi in genere, comprese le spese contrattuali di registrazione consequenziali al presente regolamento, derivanti dalla gestione degli impianti, sono a carico del concessionario.